



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 352, lettera b), della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 352, lettera b), della summenzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, debba essere effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale;

**VISTO** il comma 4 dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 352, lettera b), della summenzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c);

## **DECRETA**

### **(Art. 1) Oggetto**

Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 352, lettera b), della legge 17 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto disciplina la ripartizione delle risorse derivanti dalla



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, individuando in particolare i criteri di ponderazione delle quote concernenti i «risultati sportivi conseguiti» e il «pubblico di riferimento di ciascuna squadra».

## **(Art. 2)**

### **Ripartizione delle risorse**

A partire dalla stagione sportiva 2018-2019 le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A sono ripartite in ogni stagione sportiva di riferimento con le seguenti modalità:

- a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
- b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
- c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

## **(Art. 3)**

### **I risultati sportivi**

La quota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è attribuita con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato;
- b) una quota pari al 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;
- c) una quota pari al 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

## **(Art. 4)**

### **La «quota classifica finale» e la «quota punti ultimo campionato»**

La quota di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è attribuita con i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 12 per cento, denominata «quota classifica finale», tiene conto della posizione di ciascuna squadra nella classifica finale dell'ultimo Campionato di serie A;
- b) una quota pari al 3 per cento, denominata «quota punti ultimo campionato», tiene conto dei punti conseguiti da ciascuna società nell'ultimo Campionato di serie A.

La quota di cui alla lettera a) del comma precedente è assegnata a ciascuna società in base alla classifica ufficiale del Campionato di serie A della stagione sportiva di riferimento: i) 50 punti per la prima classificata; ii) 42 punti per la seconda; iii) 36 punti per la terza; iv) 30 punti per la quarta; v) 26 punti per la quinta; vi) 22 punti per la sesta; vii) 18 punti per la settima; viii) 16 punti per l'ottava; ix) 14 punti per la nona; x) 12 punti per la decima; xi) a partire da 10 punti, un punteggio decrescente di un'unità per ciascuna posizione per le società classificate dall'undicesimo al ventesimo posto.

La quota di cui alla lettera b) del primo comma è assegnata in proporzione all'incidenza dei punti in classifica ottenuti da ciascuna società nel Campionato di serie A della stagione sportiva di riferimento rispetto al totale dei punti realizzati da tutte le società che vi hanno partecipato.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **(Art. 5)**

### **La «quota ultimi cinque campionati»**

La quota di cui alla lettera b) dell'articolo 3, denominata «quota ultimi cinque campionati», è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella «graduatoria cumulativa» relativa alle cinque stagioni sportive precedenti a quella di riferimento: i) 50 punti per la prima in graduatoria; ii) 42 punti per la seconda; iii) 36 punti per la terza; iv) 32 punti per la quarta; v) 28 punti per la quinta; vi) 24 punti per la sesta; vii) 22 punti per la settima; viii) 19 punti per l'ottava; ix) 16 punti per la nona; x) 13,5 punti per la decima; xi) 10,5 punti per l'undicesima; xii) 8 punti per la dodicesima; xiii) 5 punti per la tredicesima; xiv) 4 punti per la quattordicesima; xv) 3,5 punti per la quindicesima; xvi) 2,5 punti per la sedicesima; xvii) 2 punti per la diciassettesima; xviii) 1,5 punti per la diciottesima; xix) 1 punto per la diciannovesima; xx) 0,5 punti per la ventesima.

La «graduatoria cumulativa» è formata sommando i punteggi ottenuti da ciascuna società nella «classifica stagionale» di ognuna delle cinque stagioni precedenti a quella di riferimento, formata ai sensi del comma successivo. Qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento.

La «classifica stagionale» è formata con il medesimo criterio di ponderazione utilizzato al primo comma del presente articolo assegnando il primo posto alla società meglio classificata nel Campionato di Serie A di ciascuna delle cinque stagioni precedenti a quella appena conclusa e, secondo un ordine decrescente che tiene conto del posizionamento in classifica nel medesimo campionato e successivamente della gerarchia tra campionati, l'ultimo posto a quella peggio classificata nel campionato nazionale di categoria più bassa.

## **(Art. 6)**

### **La «quota risultati storici»**

La quota di cui alla lettera c) dell'articolo 3, denominata «quota risultati storici», è assegnata a ciascuna società in base alla graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla stagione sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento.

Per ciascuna delle stagioni ricomprese nell'arco temporale di cui al comma precedente, alle società è attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri: i) 10 punti per ogni partecipazione al Campionato di serie A; ii) 4 punti per ogni partecipazione al Campionato di Serie B; iii) 2 punti per ogni partecipazione al Campionato di Serie C o Lega Pro, comprendendo Serie C, Serie C1, Serie C2, Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione e/o Lega Pro Divisione Unica; iv) 4 punti per ogni scudetto vinto e riconosciuto dalla Figc; v) 2 punti per ogni Coppa Italia vinta; vi) 1 punto per ogni Supercoppa di Lega vinta; vii) 5 punti per ogni partecipazione alla Champions League o alla Coppa dei Campioni, escludendo le partecipazioni limitate ai turni preliminari di qualificazione alla competizione; viii) 3 punti per ogni partecipazione alla Coppa delle Fiere, alla Coppa Uefa, all'Europa League o Coppa delle Coppe, escludendo le partecipazioni limitate ai turni preliminari di qualificazione alla competizione; ix) 6 punti per ogni Champions League o Coppa dei Campioni vinta; x) 3 punti per ogni Coppa delle Coppe vinta; xi) 3 punti per ogni Coppa delle Fiere o Coppa Uefa o Europa League vinta; xii) 3 punti per ogni Supercoppa Uefa o Coppa intercontinentale o Campionato del mondo per club vinti.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Sommata i punti assegnati a ciascuna società ai sensi del comma precedente e formata la relativa graduatoria, è attribuito un punteggio decrescente di una unità a seconda della posizione ottenuta, da un massimo di 20 punti assegnati alla prima a un minimo di 1 punto assegnato all'ultima. Qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento.

## **(Art. 7)**

### **Il radicamento sociale**

La quota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è attribuita con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 12 per cento sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
- b) una quota pari all'8 per cento sulla base dell'audience televisiva certificata da Auditel.

## **(Art. 8)**

### **La «quota biglietti e abbonamenti»**

La quota di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, denominata «quota biglietti e abbonamenti», è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella «graduatoria cumulativa» relativa al numero di biglietti e abbonamenti, certificati dalla Siae, venduti nelle ultime tre stagioni sportive, compresa quella di riferimento: i) 50 punti per la prima in graduatoria; ii) 42 punti per la seconda; iii) 36 punti per la terza; iv) 32 punti per la quarta; v) 28 punti per la quinta; vi) 24 punti per la sesta; vii) 22 punti per la settima; viii) 19 punti per l'ottava; ix) 16 punti per la nona; x) 13,5 punti per la decima; xi) 10,5 punti per l'undicesima; xii) 8 punti per la dodicesima; xiii) 5 punti per la tredicesima; xiv) 4 punti per la quattordicesima; xv) 3,5 punti per la quindicesima; xvi) 2,5 punti per la sedicesima; xvii) 2 punti per la diciassettesima; xviii) 1,5 punti per la diciottesima; xix) 1 punto per la diciannovesima; xx) 0,5 punti per la ventesima.

La «graduatoria cumulativa» è formata sommando i punteggi ottenuti da ciascuna società nella «classifica stagionale» di ognuna delle ultime tre stagioni sportive, compresa quella di riferimento, formata ai sensi del comma successivo. Qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento.

La «classifica stagionale» è formata con il medesimo criterio di ponderazione utilizzato al primo comma del presente articolo. Per le società che hanno partecipato a una categoria inferiore si ha riguardo ai biglietti e agli abbonamenti, certificati dalla Siae, venduti nel campionato di riferimento. Qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento.

## **(Art. 9)**

### **La «quota audience certificata»**

La quota di cui alla lettera b) dell'articolo 7, denominata «quota audience certificata», è assegnata a ciascuna società in misura corrispondente al posto occupato nella graduatoria concernente l'audience certificata da



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Auditel relativamente alla trasmissione integrale delle partite del Campionato di serie A della stagione sportiva di riferimento: i) 50 punti per la prima in graduatoria; ii) 42 punti per la seconda; iii) 36 punti per la terza; iv) 32 punti per la quarta; v) 28 punti per la quinta; vi) 24 punti per la sesta; vii) 22 punti per la settima; viii) 19 punti per l'ottava; ix) 16 punti per la nona; x) 13,5 punti per la decima; xi) 10,5 punti per l'undicesima; xii) 8 punti per la dodicesima; xiii) 5 punti per la tredicesima; xiv) 4 punti per la quattordicesima; xv) 3,5 punti per la quindicesima; xvi) 2,5 punti per la sedicesima; xvii) 2 punti per la diciassettesima; xviii) 1,5 punti per la diciottesima; xix) 1 punto per la diciannovesima; xx) 0,5 punti per la ventesima.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A stabilisce adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione da sviluppare combinando i seguenti parametri: analisi dell'audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; analisi dell'audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l'altra; applicazione del fattore di conversione alle società con copertura parziale.

Roma, 1 Marzo 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL MINISTRO PER LO SPORT  
(On. Luca Lotti)

Registrato dalla Corte dei Conti Reg.ne – Succ. n. 840 del 24 aprile 2018